

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 1 giugno 2026 n. 17208

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAGETTA Antonella - Presidente

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Consigliere

Dott. PICCONE Valeria - Consigliere

Dott. RICCHEZZA Valentina - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8978-2025 proposto da:

██████████ Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
██████████

- **ricorrente** -

contro

██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 50/2025 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 13/02/2025
R.G.N. 353/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalla Consigliera
Dott.ssa VALENTINA RICCHEZZA.

Fatti di causa

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Ancona, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla lavoratrice ██████ ha riformato la sentenza di primo grado, impugnata dalla società in via principale, dichiarando la nullità del licenziamento intimato, con condanna della società alla reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro in precedenza occupato e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo ricompreso tra il giorno del licenziamento e quello della effettiva reintegrazione nel limite massimo di dodici mensilità, dedotto quanto percepito dalla lavoratrice per lo svolgimento di altre attività lavorative, svolte nei dodici mesi successivi al licenziamento stesso.

2. La statuizione di accoglimento dell'appello incidentale, trattato "per motivi di propedeuticità logica" con priorità, è stata fondata sulla considerazione della violazione dell'art. 7 St. lav. non essendo il licenziamento disciplinare stato preceduto, come prescritto dalla preventiva contestazione degli addebiti.

2.1. Secondo la Corte di merito, analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore dell'art. 18 St. lav. novellato, la totale pretermissione della lettera di contestazione, in punto di tutela applicabile, non consentiva di configurare una mera violazione procedurale ex art. 4 D.Lgs. n. 23/2015 ma dava luogo ad un'ipotesi assimilabile all'insussistenza del fatto contestato con applicazione della tutela sancita dall'art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 23/2015 e detrazione, dal quantum dovuto, dei soli redditi da lavoro dipendente risultanti dalle dichiarazioni fiscali, prodotte dalla lavoratrice.

3. Propone ricorso per Cassazione la società sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la lavoratrice, insistendo per il rigetto del ricorso.

4. La parte ricorrente ha depositato memorie.

5. Il Collegio si è riservato di depositare l'ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell'art. 380-bis. 1 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. I primi due motivi, che di seguito sono sintetizzati, per i profili processuali di interconnessione che presentano possono essere esaminati congiuntamente.

1.1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost.

Secondo la società la Corte non le avrebbe concesso, in sede di appello, un termine breve per replicare, mediante memorie scritte, all'appello incidentale, così ledendo il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa, con conseguente nullità della sentenza.

1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 436 c.p.c. e conseguente omessa pronuncia in contrasto con l'articolo 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.

Secondo la società ricorrente la sentenza di appello sarebbe nulla in quanto avrebbe deliberato sull'appello incidentale condizionato senza pronunciarsi dapprima su quello principale, da cui quello condizionato dipende, con conseguente violazione dell'articolo 112 c.p.c.

1.3. I primi due motivi devono ritenersi infondati e, pertanto, devono essere respinti.

1.4. Osserva il Collegio che, contrariamente alla doglianza formulata dalla parte, non sussiste alcun obbligo per il giudice, proposto l'appello incidentale, di concedere un termine per le difese scritte, bensì una mera facoltà, non ravvisata dalla Corte di appello nella specie; né il diritto di difesa può ritenersi pregiudicato in presenza, comunque, della discussione orale.

È consolidato l'orientamento di questa Corte, applicabile al caso di specie, secondo cui nel rito del lavoro, l'appellante principale non ha un diritto soggettivo a replicare con difese scritte all'appello incidentale dell'avversario, essendo tale possibilità prevista, in suo favore, solo in via indiretta, a norma del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 437 c.p.c. e del secondo comma dell'art. 429 dello stesso codice, come effetto dell'esercizio da parte del giudice del potere discrezionale - che può manifestarsi anche in forma implicita e non è sindacabile in sede di legittimità - di consentire alle parti, quando lo ritenga necessario, il deposito di note difensive. La disparità tra i mezzi di difesa attribuiti all'appellato in via incidentale (appellante principale) - che, per quanto sopra detto, può ordinariamente contare solo sulle difese orali da svolgersi all'udienza di discussione - e i mezzi di difesa attribuiti all'appellato principale (appellante incidentale) - che, ai sensi dell'art. 436 c.p.c. ha, invece, sempre facoltà di presentare una memoria difensiva all'atto della costituzione - non determina, peraltro, violazione né del principio costituzionale di eguaglianza stante la diversità delle rispettive situazioni processuali, né del diritto di difesa, stante la ragionevolezza dell'intervallo temporale (almeno dieci giorni) che, a norma del terzo comma dell'art. 436 c.p.c., è assicurato all'appellante principale per controbattere l'impugnazione incidentale proposta nei suoi confronti. (cfr. Cass. n. 5988 del 1998; Cass. n. 18627 del 2013; Cass. n. 9232 del 2018).

È infondato il secondo motivo concernente l'ordine trattazione delle questioni. Premesso che nessuna specifica censura ha investito la affermazione della pregiudizialità logico-giuridica dell'appello incidentale, va rilevato che la natura condizionata dell'appello incidentale non emerge dalla sentenza impugnata e neppure è dimostrata dall'odierna parte ricorrente in conformità del criterio di specificità del ricorso per cassazione ex art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.; a riguardo, la frase trascritta in ricorso del

tutto espunta dal contesto di riferimento (ricorso, pag. 11, 4 cpv), si rivela insufficiente a dare contezza della natura condizionata dell'appello proposto dalla lavoratrice.

2. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 comma 3 del D.Lgs. 23/2015 e conseguente violazione falsa applicazione dell'articolo 336 comma 2 c.p.c.

Secondo la società ricorrente la Corte d'Appello avrebbe errato nello statuire la reintegra nel rapporto di lavoro dal momento che la lavoratrice, all'esito del giudizio di primo grado, aveva optato per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, effettuando così una scelta irreversibile.

2.1. Il motivo è inammissibile per novità della questione, la quale non risulta trattata dalla sentenza impugnata; parte ricorrente non ha infatti dimostrato che tale questione, implicante accertamento di fatto, era stata già ritualmente formulata nel corso del giudizio di merito, come suo onere (Cass. n. 20694 del 2018, Cass. n. 15430 del 2018, Cass. n. 23675 del 2013).

3. Con il quarto motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 comma 2 del D.Lgs. 23/2015 e conseguente contraddittoria motivazione della sentenza in contrasto con l'art. 132, n. 4 c.p.c.

La società contesta il percorso motivazionale condotto dalla Corte che avrebbe, dapprima, evidenziato l'assenza di contestazione per affermare, successivamente, la genericità della stessa, equivalente, di fatto, alla carenza, applicando impropriamente le tutele di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 23/2015 e non già quelle di cui all'art. 4 D.Lgs. 23/15.

3.1. Il motivo è infondato e deve essere respinto.

3.2. La sentenza impugnata ha affermato che risultava documentalmente dagli atti che gli addebiti posti a sostegno del licenziamento non erano stati contestati prima della lettera di licenziamento (sentenza, pag. 4, 3 cpv). Tale affermazione individua, senza possibilità di equivoco la ratio decidendi alla base della statuizione di nullità del recesso. Il riferimento che si legge in motivazione alla genericità degli addebiti contenuti nella lettera di licenziamento (cfr. pag. 6 cpv. 2 della sentenza), integra un'argomentazione aggiuntiva che in quanto riferita ad un atto diverso dalla lettera di contestazione non determina alcuna contraddittorietà di motivazione, come viceversa opinato da parte ricorrente; tale affermazione - si ribadisce- non contrasta affatto con la ratio decidendi, rappresentata dalla assenza di preventiva contestazione dell'addebito disciplinare (come ripetutamente richiamato nella motivazione - cfr. pag. 4,5 e 6).

3.3. Da tanto deriva l'inammissibilità delle censure (ricorso, pagg. 15 e 16) sviluppate sul presupposto che nel caso specifico verrebbe in rilievo una mera genericità di contestazione e non la pretermissione

totale di tale atto, in quanto ancorate all'insussistente presupposto della esistenza, comunque, di una lettera di contestazione seppur generica suscettibile di essere precisata, in funzione sanante con un atto successivo.

3.4. In relazione poi alla corretta qualificazione del vizio riscontrato, premesso che anche in ipotesi di applicazione del D.Lgs. n. 23/2015, appare condivisibile l'affermazione secondo la quale la mancanza della lettera di contestazione non integra la nullità del licenziamento ma determina l'inesistenza dell'intero procedimento disciplinare con applicazione della tutela reintegratoria di cui al comma 4 dell'art. 18 novellato, e non già la tutela di cui ai primi due commi della stessa disposizione (cfr. Cass. n. 4879/2020), si osserva che la qualificazione giuridica in termini di nullità compiuta dai giudici del gravame sia pure errata, alla luce della giurisprudenza innanzi richiamata che equipara la carenza di contestazione ad insussistenza del fatto, non attinge la ratio decidendi, la linearità del percorso argomentativo condotto e non si riflette sulle conseguenze del vizio riscontrato, ricondotto all'ambito dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 23/2015, con applicazione della tutela reintegratoria c.d. debole, conformemente al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità innanzi richiamato e recentemente ribadito (cfr. Cass. n. 1157 del 2026, Cass. n. 2377 del 2026). Peraltro, quantunque tale indirizzo si sia sviluppato con riferimento al regime di cui all'art. 18 della L. 300/70, esso è mutuabile anche nel regime di cui al D.Lgs. 23/2015, stante l'affinità di ratio (cfr. Cass. n. 28927 del 2024), posto che anche in relazione alla fattispecie in esame viene in rilievo il radicale difetto di contestazione dell'infrazione che, alla luce dei consolidati arresti di questa Corte determina l'inesistenza dell'intero procedimento e non solo delle norme che lo disciplinano.

3.5. Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, sebbene la qualificazione giuridica del regime di invalidità del licenziamento compiuta dalla Corte di appello sia non conforme alla disciplina applicabile, tanto non ha influito sulle conseguenze sanzionatorie che sono state correttamente individuate ed ascritte al regime della tutela reintegratoria c.d. debole di cui al co. 2 dell'art. 3 D.Lgs. 23/2015. Ne consegue il rigetto di tale motivo di doglianza.

4. Alla luce delle sopra esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

5. La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segue il criterio della soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

6. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso nell'adunanza camerale del 26 marzo 2026.

Depositata in Cancelleria il 1 giugno 2026.